

LEGGE PROVINCIALE 03 agosto 2018, n. 15

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020

INDICE

Capo I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 2 - Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 1 bis 5 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), e modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 5 - Integrazione dell'articolo 53 (Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

Art. 6 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Art. 7 - Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale

Art. 8 - Integrazione dell'articolo 18 bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1

Art. 9 - Modificazione dell'articolo 8 ter della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dell'articolo 6 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, in materia di contenimento delle spese

Art. 12 - Misure per il superamento del precariato

Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 5 (Proroga di graduatorie) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17

Art. 14 - Modificazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Art. 15 - *Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, in materia di spesa per il personale provinciale e oneri per la contrattazione*

Art. 16 - *Disposizioni particolari per il personale provinciale*

Art. 17 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 18 - *Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali*

Art. 19 - *Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia*

Art. 20 - *Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria*

Art. 21 - *Ulteriori misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento*

Art. 22 - *Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 (Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato)*

Art. 23 - *Misure per la stabilizzazione del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*

Art. 24 - *Riorganizzazione dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE)*

Art. 25 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 26 - *Integrazione dell'articolo 55 legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

Art. 27 - *Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)*

Art. 28 - *Integrazione dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10*

Art. 29 - *Modificazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 30 - *Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di pari opportunità*

Art. 31 - *Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)*

Art. 32 - *Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)*

Art. 33 - *Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco)*

Art. 34 - *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 35 - *Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura)*

Art. 36 - *Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)*

Art. 37 - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Art. 38 - *Integrazione dell'articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 39 - *Integrazioni dell'articolo 45 della legge provinciale 28 marzo 2003, n.4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)

Art. 41 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Art. 42 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Capo II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 43 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 44 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 45 - Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011

Art. 46 - Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

Art. 47 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 (articolo 41)

Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 41)

Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 41)

Tabella D - Finanza locale (articolo 41)

Tabella E - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 42)

Allegato - Assestamento del bilancio di previsione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 8 le parole: "e per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre successivi";
- b) nel comma 9 le parole: "e per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre successivi";
- c) nel comma 11 le parole: "e per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre successivi";

d) nel comma 13 le parole: "e per i due successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i quattro successivi".

2. All'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "e per il successivo" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre successivi";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Al fine di sostenere la crescita delle retribuzioni medie dei dipendenti del settore privato e il loro coinvolgimento nel miglioramento dei processi organizzativi, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo, l'importo complessivo degli incrementi salariali previsti al comma 2 è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il predetto importo risulti incrementato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente, o nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 (Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale). Nel caso in cui l'incremento sia pari o superiore al 100 per cento il limite complessivo delle deduzioni previsto dal comma 5 si applica solo con riferimento alle deduzioni di cui al comma 3. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.

2 ter. Al fine di perseguire le finalità previste dal comma 2 bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo, per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, erogano alla totalità dei propri dipendenti incrementi retributivi sotto forma di superminimi collettivi o mensilità aggiuntive, non variabili in relazione ai risultati aziendali o dei lavoratori, l'importo dell'incremento retributivo rispetto alle predette integrazioni salariali erogate nell'anno precedente è deducibile nella misura pari a tre volte. Tale importo è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stata erogata alcuna integrazione salariale in attuazione di contratti collettivi aziendali.

2 quater. Al fine di favorire la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo, alle imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro annuale per una quota pari ad almeno il 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP pari a 12.000 euro annui per ogni dipendente al quale è stato ridotto l'orario di lavoro, proporzionata al numero di mesi di riduzione dell'orario. La deduzione spetta per il solo periodo d'imposta in cui si realizza la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al periodo precedente."

c) nel comma 3 le parole: "e per il successivo" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre successivi";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2017, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per il successivo, la somma

delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 è inserito il seguente:

"4 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2

Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Alla fine del comma 6 quater dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: "con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1".

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. All'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "nelle strutture ricettive previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d)," sono sostituite dalle seguenti: "nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dall'articolo 30, comma 1, lettera d), e dall'articolo 37 bis";
- b) nel comma 2 le parole: "L'incremento è stabilito" sono sostituite dalle seguenti: "La misura dell'imposta può inoltre essere variata, in aumento o in diminuzione rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, per gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 ubicati nelle località o nei territori individuati dalle comunità, nel rispetto della misura minima e massima di cui al comma 1. L'incremento e la variazione sono stabiliti";
- c) dopo la lettera a bis) del comma 4 è inserita la seguente:
"a ter) gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;"
- d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. L'imposta provinciale di soggiorno non si applica a coloro che pernottano in un alloggio per uso turistico qualora sia l'unico offerto in locazione dal gestore ai sensi dell'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002."

2. L'articolo 16 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogato.

3. L'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che soggiornano negli alloggi per uso turistico ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 4, lettera a ter), della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, come inserita dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 anche con riferimento ai contratti di locazione non ancora esauriti a quest'ultima data; per il calcolo dell'imposta si fa riferimento ai giorni residui di durata del contratto. Se, alla stessa data, il regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 non ha individuato la misura dell'imposta da applicare agli alloggi per uso turistico, l'imposta dovuta, fino alla modifica del regolamento,

è pari a 0,50 euro per ogni pernottamento. Fino alla modifica del regolamento l'incremento della misura dell'imposta richiesto dalle comunità si applica all'importo individuato da questo comma; si applica in ogni caso la misura dell'imposta determinata dal regolamento di esecuzione, se superiore a quella incrementata su richiesta delle comunità.

4. L'articolo 16 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, ancorché abrogato dal presente articolo, e le relative disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi fino alla data prevista dal comma 3 e anche successivamente, comunque, con riguardo agli obblighi di versamento dell'imposta relativa all'anno 2018.

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 1 bis 5 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), e modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Dopo l'articolo 1 bis 4 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 5

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale

1. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale, continuano a essere esercitate alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo. Pertanto continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, della presente legge, fatte salve le eventuali modificazioni concordate ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, commi 2, 3, 4 e 5, dello Statuto speciale e dall'articolo 24, commi 1 bis e 1 ter, della legge provinciale sull'energia 2012."

2. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sull'energia 2012 è abrogato.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Fino alla definizione delle modalità di consegna dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto speciale, da effettuare con deliberazione della Giunta provinciale, il ritiro e la cessione dell'energia elettrica fornita gratuitamente alla Provincia ai sensi del medesimo articolo continuano ad essere effettuati con le modalità vigenti il 31 dicembre 2017.

1 ter. Fino alla fissazione del compenso unitario per l'energia elettrica non ritirata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dello Statuto speciale, l'importo che i concessionari devono corrispondere semestralmente alla Provincia per ogni chilowattora di energia da essa non ritirata è fissato nella misura stabilita il 31 dicembre 2017, fatta salva l'applicazione del meccanismo di variazione previsto dal secondo periodo del medesimo comma."

4. Nel comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole : "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

Art. 5

Integrazione dell'articolo 53 (Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"1.1. Il rinnovo dei titoli a derivare scaduti ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 può avere ad oggetto un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente diversa da quella risultante dal titolo a derivare originario, anche se ne costituisce variante sostanziale, se l'utilizzazione difforme è stata esercitata per almeno cinque anni, se non è in concorrenza con altri usi prevalenti della risorsa idrica derivata o ne esaurisce la possibilità di prelievo e se essa è coerente con le previsioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, e del piano di tutela delle acque. In questi casi alla domanda di rinnovo è allegata una relazione tecnica che indica le modalità di derivazione, l'uso dell'acqua e i valori di portata media e massima della derivazione difforme; il rilascio del provvedimento di rinnovo è subordinato al pagamento, a titolo d'indennizzo per l'utilizzazione diversa, di una somma pari a cinque volte l'importo della differenza tra il canone annuale corrisposto nell'anno precedente e il canone annuale che sarebbe stato dovuto. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative di questo comma."

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 6

Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

1. Nel comma 4 ter dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013, dopo le parole: "per l'applicazione di questo comma" sono inserite le seguenti: "; il contributo è concesso per gli interventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2018".

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019 sull'unità di voto 08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 7

Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale

1. In esecuzione dell'articolo 13 bis (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Giunta provinciale è autorizzata a compiere operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del Brennero s.p.a. e a costituire con la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Bolzano ed eventualmente altri enti pubblici interessati allo sviluppo del corridoio scandinavo-mediterraneo una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A 22

Brennero - Modena, a fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, economicità e di qualità sociale e ambientale.

2. La Provincia nello svolgimento delle proprie attribuzioni di socio, promuove, nel rispetto del vigente ordinamento, l'inserimento nello statuto della società, di clausole volte a garantire il diritto di accesso nei confronti degli atti della società.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2018 sull'unità di voto 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).

Art. 8

Integrazione dell'articolo 18 bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005 è inserito il seguente:

"10 bis. In esito all'adozione del primo programma di razionalizzazione societaria adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, le società controllate dagli enti locali diverse dalle società controllate dalla Provincia effettuano una ricognizione del personale in servizio e redigono un elenco del personale eccedente. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della società e di ogni amministrazione pubblica socia ed è trasmesso all'Agenzia del lavoro, che lo unifica agli altri per agevolare eventuali processi di mobilità in ambito provinciale. Nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale n. 27 del 2010 e fino al 31 dicembre 2020 le società, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, attingono all'elenco redatto dall'Agenzia del lavoro, se costituito, salvi i casi in cui sia indispensabile personale in possesso di specifiche competenze non incluso negli elenchi. Questo comma si applica anche alle società controllate dagli altri enti collegati al sistema pubblico finanziario provinciale, diversi dagli enti strumentali della Provincia, nel rispetto dell'ordinamento cui esse fanno riferimento. Le misure individuate da questo comma sono dettate anche per le finalità degli articoli 19, commi 8 e 9, e 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nell'ambito della funzione provinciale di coordinamento della finanza prevista dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale."

Art. 9

Modificazione dell'articolo 8 ter della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 ter della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente: "Nel rispetto della disciplina statale in materia di organismo di vigilanza possono chiedere di essere iscritti all'elenco previsto dal comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum - purché abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni, con riguardo ai profili richiesti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, idonea a garantire l'efficacia dei poteri di controllo - i soggetti che hanno comprovate competenze tecniche nell'attività ispettiva o consulenziale, gli iscritti al registro dei revisori legali o all'ordine professionale forense, i funzionari dell'amministrazione provinciale e i dipendenti delle società controllate dalla Provincia."

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale di contabilità 1979 sono inserite le parole: "oppure, se precedente, alla legge di variazione di bilancio; resta ferma la possibilità di inserire le disposizioni indicate dall'articolo 26 nella legge di assestamento o nella legge di variazione del bilancio".

2. Dopo l'articolo 30 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"Art. 30 bis

Disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione

1. In applicazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali appartenenti al suo sistema territoriale integrato includono fra le entrate finali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011."

3. L'articolo 47 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 47

Conti giudiziali

1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia, con le modalità da questa previste.

2. Gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione. Il conto è depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro trenta giorni dall'approvazione ai sensi del comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di agenti della riscossione.

3. Il conto è presentato alle strutture provinciali competenti secondo quanto previsto dal regolamento. Il responsabile della struttura, che è identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione all'organo di controllo interno previsto dal comma 4, per l'acquisizione della relativa relazione; dopo l'acquisizione della relazione il responsabile parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2.

4. La relazione prevista dal comma 3 è svolta dall'organo competente ai controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa previsti dall'articolo 20 della legge sul personale della Provincia 1997, e consiste nella certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile iscritto nell'anagrafe prevista dall'articolo 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dell'avvenuto controllo di questo conto ai sensi del comma 3 nonché, a campione, della presenza della documentazione a supporto.

5. Il regolamento di esecuzione può dettare disposizioni per l'attuazione e l'integrazione della disciplina di quest'articolo, compresi i termini massimi di conclusione del procedimento di approvazione da parte delle strutture provinciali per i fini del comma 3.

6. Gli enti pubblici strumentali della Provincia applicano i commi 1, 2 e 3 secondo quanto eventualmente previsto dai rispettivi ordinamenti, e individuano l'organo di controllo interno tenuto a svolgere la relazione prevista dal comma 3."

4. L'articolo 47 della legge provinciale di contabilità 1979, come sostituito dal comma 3, si applica per i conti riferiti all'esercizio finanziario 2018 e successivi.

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dell'articolo 6 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, in materia di contenimento delle spese

1. All'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "secondo la disciplina prevista dalla normativa provinciale vigente" sono sostituite dalle seguenti: ", nei casi in cui la normativa provinciale lo prevede, applicando la disciplina provinciale vigente";
- b) nel comma 3 le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019";
- c) nel comma 4 le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019";
- d) nel comma 5 le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: ", nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali" sono soppresse;
- b) le parole: "Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori" sono sostituite dalle seguenti: "Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali".

3. Il numero 6 bis) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"6 bis) compatibilmente con il rispetto dei loro obiettivi di risparmio, i comuni istituiti mediante processi di fusione possono assumere un'unità di personale, anche di ruolo, a incremento della dotazione organica corrispondente alla somma delle dotazioni degli enti aderenti alla fusione alla data di costituzione del nuovo comune;"

4. Dopo il numero 6 bis) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"6 ter) compatibilmente con il rispetto dei loro obiettivi di risparmio, i comuni aderenti ad ambiti di gestione associata possono assumere personale, anche di ruolo, a incremento della dotazione organica corrispondente a quella complessiva dei comuni aderenti alla data della costituzione della gestione associata;"

5. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 19 del 1987 le parole: "Per il triennio 2014-2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 2014".

6. Per gli anni 2018 e 2019, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a), numero 1), della legge provinciale n. 27 del 2010, i comuni possono assumere personale a tempo indeterminato per la sostituzione di personale di ruolo cessato dal servizio nel corso dell'anno - se ciò si rende necessario per assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi - anche utilizzando i risparmi che si rendono disponibili in corso d'anno derivanti dalle medesime cessazioni. Nel caso di comuni in gestione associata l'utilizzo di questi risparmi è ammesso previo accordo in sede di conferenza dei sindaci dei comuni dell'ambito di appartenenza. Per i comuni che non effettuano autonomamente la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale la sostituzione di personale cessato dal servizio ai sensi di questo comma è comunicata al Consiglio delle autonomie locali.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 6 provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 12

Misure per il superamento del precariato

1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e del comma 2, lettera b), si considerano solo i servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale si procede all'assunzione. Questi servizi sono considerati secondo i seguenti criteri, in ragione dell'amministrazione che procede all'assunzione:

- a) per le assunzioni presso la Provincia o gli enti strumentali pubblici o il Consiglio provinciale, sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi soggetti; si considerano inoltre i servizi svolti presso i gruppi consiliari;
- b) per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi enti;
- c) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi prestati presso una o più delle medesime aziende.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, se l'amministrazione che procede all'assunzione è il Consiglio provinciale, la procedura è effettuata dalla Provincia sulla base del fabbisogno definito d'intesa con il Consiglio provinciale e il requisito previsto dal comma 2, lettera a), si intende riferito al servizio espletato presso il Consiglio medesimo.

5. La Provincia, di concerto con gli organismi rappresentativi degli enti indicati da quest'articolo e previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuove l'uniforme definizione dei criteri per l'applicazione di quest'articolo. Le procedure previste dal comma 1 sono attivate anche in presenza di graduatorie di idonei in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'amministrazione che assume, previo avviso pubblico di manifestazione d'interesse da parte del personale in possesso dei requisiti, e rivestono priorità rispetto allo scorrimento delle stesse graduatorie. I criteri possono prevedere un maggior riconoscimento ai servizi prestati presso l'amministrazione procedente.

6. La Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, con proprio provvedimento, esercitano la facoltà di ricorrere alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 per il reclutamento delle professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato, in coerenza con i criteri stabiliti dal comma 5.

7. Fino al termine delle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona non instaurano ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie con riguardo a particolari funzioni e tipologie di ente. I corrispondenti contratti con i soggetti che, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato, partecipano alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 possono essere prorogati fino alla loro conclusione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria.

8. Quest'articolo non si applica al reclutamento del personale dei comparti provinciali scuola e ricerca. Per il personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia si applica l'articolo 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e le procedure lì previste, qualora attivate, rivestono priorità rispetto allo scorrimento di graduatorie di idonei per le medesime professionalità. Quest'articolo, inoltre, non si applica ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e ai contratti di formazione e lavoro.

9. In relazione ai percorsi di stabilizzazione disciplinati da quest'articolo la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per l'utilizzazione del personale all'interno di ambiti territoriali omogenei per necessità di sostituzione di personale a qualunque titolo assente.

10. Per valorizzare l'esperienza acquisita dal personale non dirigenziale, in via ordinaria, i bandi di concorso indetti dalla Provincia, dagli enti strumentali pubblici, dal Consiglio provinciale, dagli enti locali e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona possono prevedere che i nuovi posti, in misura non superiore al 50 per cento delle nuove assunzioni, siano riservati a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale dei posti messi a concorso. La durata minima del servizio e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso. Se il concorso è indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale maturata da questo personale può essere attribuito un apposito punteggio.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 5 (Proroga di graduatorie) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17

1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 17 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019";
- b) nel comma 2 le parole: "nel corso del 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso del 2018 o del 2019 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019";
- c) nel comma 3, dopo le parole: "nel corso del 2018" sono inserite le seguenti: "o del 2019" e le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".

2. Per il triennio 2018-2020 lo scorrimento delle graduatorie di idonei di concorsi pubblici prorogate da quest'articolo avviene dopo l'esaurimento delle graduatorie eventualmente formate, in esito alle procedure previste dall'articolo 12, comma 1, per la medesima professionalità dall'amministrazione che procede all'assunzione.

Art. 14

Modificazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "pari all'1,7 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 2,2 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 15

Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, in materia di spesa per il personale provinciale e oneri per la contrattazione

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per l'anno 2018 in 218.636.101 euro;"
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per l'anno 2019 in 218.386.101 euro;"
- c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) per l'anno 2020 in 218.386.101 euro."

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per l'anno 2018 in 508.282.950 euro;"
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per l'anno 2019 in 507.642.950 euro;"
- c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per l'anno 2020 in 507.642.950 euro."

3. Alla fine del comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono inserite le parole: "e include, dall'anno 2018, le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 è inserito il seguente:

"6 bis. La spesa prevista dai commi 1 e 2 è aumentata degli oneri autorizzati dall'articolo 6, comma 2 bis, della legge provinciale n. 21 del 2015 relativi al personale del comparto autonomie locali, del comparto ricerca e del comparto scuola, definiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della medesima legge provinciale."

5. All'articolo 24 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) abbia maturato alla data di entrata in vigore di questa legge, presso uno o più enti locali, anche in sommatoria, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. L'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione. Per l'applicazione di questo comma si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione."

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 è inserito il seguente:

"2 bis. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 9.633.333 euro per l'anno 2018 e di 10.950.000 euro per gli anni 2019 e 2020; per i medesimi fini sono autorizzate, in bilancio, le corrispondenti spese sul capitolo 953300, missione/programma 20.01."

7. Nel comma 8 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti dalla contrattazione nazionale del personale in regime di convenzione con il servizio sanitario provinciale e" sono sostituite dalle seguenti: "per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il servizio sanitario provinciale".

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento di bilancio.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 16

Disposizioni particolari per il personale provinciale

1. In relazione all'applicazione dell'articolo 5 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 6 settembre 2016, n. 392 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016), la Provincia può anticipare la corresponsione dell'indennità operativa prevista nell'ordinanza e che spetta al suo personale impiegato nelle attività e nell'intervento di protezione civile di competenza

statale, secondo le misure e le modalità lì stabilite; gli eventuali oneri sostenuti dalla Provincia in eccesso rispetto a quelli rimborsabili in base alle disposizioni statali rimangono a carico della Provincia.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 17

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "in previsione della scadenza degli incarichi dirigenziali e per la direzione di eventuali nuove strutture dirigenziali individuate nell'atto organizzativo," sono soppresse e dopo le parole: "dirigenti iscritti all'albo" sono inserite le seguenti: "o recluta dirigenti ai sensi degli articoli 21 o 28".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 30 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Il bando fissa il numero dei posti per i quali è indetto il concorso, consentendo anche di sostituire in misura non superiore a tre anni l'esperienza richiesta per la partecipazione al concorso con il possesso di competenze e attitudini accertate attraverso la specifica valutazione di cui all'articolo 22, e contiene l'eventuale richiamo alla possibilità di utilizzare la graduatoria di idonei per un determinato numero di ulteriori incarichi da ricoprire in coerenza con la programmazione dei fabbisogni."

3. Dopo il comma 3 sexies dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"3 septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008), i bandi di concorso della Provincia possono prevedere, quale titolo valutabile per l'attribuzione di punteggi definiti dai bandi medesimi, la conoscenza della lingua ladina dimostrata con le modalità di cui all'articolo 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008. La valutazione del titolo comporta l'accettazione dell'assegnazione di un posto o il trasferimento disposto con mobilità d'ufficio, in uffici di cui all'articolo 16, comma 1, della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 e in altri uffici che svolgono funzioni anche nell'interesse delle popolazioni ladine, siti al di fuori delle suddette località ma in territori contermini ad esse, a pena della mancata instaurazione o della risoluzione del rapporto di lavoro. Il rifiuto dell'assegnazione o il mancato consenso per il trasferimento determina, rispettivamente, la non instaurazione del rapporto di lavoro e la risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la valutazione del titolo sia stata determinante per l'assunzione. La Giunta provinciale, d'intesa con il Comun General de Fascia, individua con propria deliberazione gli uffici o le loro articolazioni per i quali è applicabile questo comma."

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"4 bis. La Provincia può effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate."

5. Nel comma 4 dell'articolo 38 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "con la regione" sono inserite le seguenti: ", la Provincia autonoma di Bolzano".

6. Alla fine del comma 7 dell'articolo 51 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Nel caso di ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, la contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è effettuata dal direttore generale previo svolgimento delle procedure previste da quest'articolo da parte del dirigente generale competente in materia di personale."

7. Nel comma 1 dell'articolo 52 della legge sul personale della Provincia 1997, prima delle parole: "Il licenziamento" sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 7, secondo periodo,".

Art. 18

Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1999 è inserito il seguente:

"1 bis. Ai fini dei rimborsi disposti ai sensi dei commi 1 e 1 bis dell'articolo 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 è acquisito il parere del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, reso ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera l), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)."

Art. 19

Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia

1. Nel corso dell'anno 2019 è indetto un concorso straordinario per titoli ed esame-colloquio per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali. Al concorso sono ammessi gli insegnanti delle scuole dell'infanzia che, a partire dall'anno scolastico 2006-2007 e fino all'anno scolastico 2017-2018, hanno prestato almeno tre anni di servizio continuativo d'insegnamento nelle scuole dell'infanzia provinciali o nelle scuole dell'infanzia equiparate gestite da un medesimo ente, istituzione o privato di cui al comma 2 dell'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) o comunque da gestori tra loro associati ai sensi dell'articolo 48, comma 8, della stessa legge provinciale. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. Al concorso non sono ammessi gli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia. Per anno di servizio si intende i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni in relazione al singolo anno scolastico.

2. L'esame-colloquio è volto a verificare il possesso delle conoscenze e delle attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività d'insegnamento nelle scuole dell'infanzia.

3. La graduatoria formata in esito al concorso ha durata indeterminata ed è utilizzata, con le modalità previste dall'articolo 25 bis, comma 3, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, dopo l'esaurimento di quella formata in esito al concorso indetto in attuazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione).

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 20

Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria

1. Entro l'anno 2020, e comunque entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020, la Giunta provinciale indice un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato nella scuola primaria. Il concorso è riservato al personale

che ha prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione delle domande stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che è iscritto nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020 e che è in possesso in alternativa:

- a) del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, o eventuali titoli ad esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002;
- b) della abilitazione all'insegnamento conseguita dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienza della formazione primaria successivamente all'anno accademico 2013-2014.

2. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente.

3. Le graduatorie formate in esito al concorso di cui al comma 1 sono utilizzate dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006).

Art. 21

Ulteriori misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento

1. Entro l'anno 2020 e comunque entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020 può essere indetto, nel rispetto dei fabbisogni di assunzioni individuati dalla Giunta provinciale, un ulteriore concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento. Il concorso è riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso di abilitazione, che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che sono iscritti nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020. Per il computo dei tre anni di servizio d'insegnamento è considerato anche quello prestato nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo provinciale a partire dall'anno formativo 2014-2015. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente.

2. Se il concorso è indetto per posti di sostegno, oltre ai requisiti previsti dal comma 1 è necessario il possesso del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

3. Le graduatorie formate in esito alle procedure concorsuali previste dal comma 1, in presenza di eventuali altre graduatorie del concorso straordinario indetto ai sensi dell'articolo 22 (Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, sono utilizzate dopo l'esaurimento di queste ultime e con le modalità stabilite dall'articolo 22, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2017.

4. Sulla base del proprio fabbisogno la Giunta provinciale, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, può disporre l'utilizzo delle graduatorie previste dall'articolo 22 della legge provinciale n. 18 del 2017 anche per le assunzioni a tempo determinato.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 22

Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 (Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2011 dopo le parole: "al corpo forestale provinciale," sono inserite le seguenti: "ai custodi appartenenti al servizio di custodia forestale previsti dall'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007),".
2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 23

Misure per la stabilizzazione del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Entro l'anno 2020 sono indetti concorsi straordinari per assunzioni a tempo indeterminato riservati al personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali che alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando abbia maturato, negli otto anni scolastici antecedenti alla medesima data, almeno tre anni scolastici continuativi di servizio nella corrispondente qualifica professionale messa a concorso, svolti presso le istituzioni scolastiche e formative alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento e sia incluso nelle graduatorie provinciali e di istituto della Provincia autonoma di Trento per il medesimo profilo professionale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge. I concorsi sono indetti in rapporto al fabbisogno stabilito dal bando e sono svolti per titoli ed esami che potranno svolgersi per colloquio, prova laboratoriale o psico-attitudinale in corrispondenza del profilo professionale messo a concorso. Le graduatorie del concorso hanno durata triennale a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione. Le graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso, maggiorati del 20 per cento. Qualora siano indette anche procedure di progressione verticale, ad esse può essere riservato fino al 50 per cento del fabbisogno di posti messi a concorso.
2. Ai concorsi straordinari non sono ammessi i dipendenti assunti a tempo indeterminato del personale ATA e assistente educatore della Provincia autonoma di Trento.
3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 24

Riorganizzazione dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE)

1. Con atto organizzativo disposto ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la Giunta provinciale ridefinisce l'organizzazione interna dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) per potenziare le attività di formazione del personale scolastico, le attività di ricerca e di raccordo con gli istituti nazionali di valutazione e per migliorare l'efficienza delle attività amministrativo-contabili.

2. In relazione al processo di riorganizzazione previsto dal comma 1 possono essere istituiti anche uffici, alla cui copertura si provvede con le procedure previste dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e nel rispetto di quanto previsto dal relativo regolamento di funzionamento, anche in deroga al numero massimo stabilito dall'articolo 29, comma 4 bis, della medesima legge provinciale. L'incarico di direttore dell'IPRASE in corso alla data di entrata in vigore di quest'articolo è prorogato fino al completamento della riorganizzazione e comunque fino al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 per quanto riguarda la procedura di valutazione della prestazione.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 25

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Nel comma 2 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "bisogni educativi speciali" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dal comma 3".

2. Il comma 3 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"3. Per il sostegno e l'integrazione degli studenti con disabilità certificata è riconosciuta una dotazione di docenti di sostegno in misura non inferiore a un docente ogni cento studenti. Per determinare l'organico la Provincia definisce i criteri per l'assegnazione di personale docente in relazione alla presenza di studenti con disturbi specifici di apprendimento o in situazione di disagio, prevedendo l'utilizzazione delle risorse professionali più adeguate in base al progetto educativo personalizzato dello studente. La Provincia stabilisce le condizioni per le quali sono autorizzate assunzioni con contratto a tempo determinato di docenti di sostegno quando nel corso dell'anno si verifica la necessità di sostenere studenti con bisogni educativi speciali. La Provincia determina anche i criteri e le modalità dell'offerta dei servizi necessari per la piena attuazione dell'inclusione scolastica."

3. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "o per concorso pubblico con percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente".

4. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 quater. In materia di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado si applica quanto previsto dalla normativa statale vigente. La Provincia indice le procedure concorsuali in concomitanza con quelle indette a livello nazionale costituendo ambito territoriale esclusivo. A tal fine, anche tramite la stipulazione di appositi protocolli d'intesa con il competente ministero, la Provincia definisce autonomamente i posti e le classi di concorso oggetto delle procedure nonché i relativi fabbisogni e può prevedere moduli formativi specifici con riferimento al sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, fatto comunque salvo il rispetto del comma 2 bis."

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 26

Integrazione dell'articolo 55 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"3 bis. Per promuovere lo sviluppo del volontariato di protezione civile e la sua partecipazione alle attività di protezione civile, alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile ai sensi dell'articolo 49, comma 3, che collaborano con la Provincia possono essere riconosciuti contributi in via straordinaria e non continuativa per la copertura di spese di funzionamento secondo le misure, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. A tal fine, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di finanziamento che stabilisce le priorità di finanziamento in relazione alle risorse disponibili e alle attività effettivamente svolte da queste organizzazioni."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 sull'unità di voto 11.01 (Sistema di protezione civile).

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2".

2. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"Art. 20 bis

Commissione tecnica e presidente di gara

1. Il regolamento di attuazione di questa legge disciplina le funzioni della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti dei componenti di questi organi. Spetta in ogni caso alla commissione tecnica, ove presente, la valutazione dell'offerta tecnica e al presidente di gara l'assegnazione del punteggio all'offerta economica. Il regolamento di attuazione può disciplinare anche la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei medesimi organi, le modalità di nomina dei loro componenti e ogni altro aspetto necessario alla loro disciplina."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"6 bis. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore e il subappaltatore possono prevedere che il pagamento della prestazione del subappaltatore possa essere effettuato anche dall'appaltatore. Le somme versate dall'appaltatore al subappaltatore sono riconosciute dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore in presenza delle condizioni e nei limiti previsti per il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il regolamento di attuazione disciplina la sospensione dei pagamenti all'appaltatore per il mancato o parziale adempimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernente l'esecuzione della prestazione oggetto di subappalto, le altre eventuali ipotesi di sospensione dei pagamenti all'appaltatore e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma."

4. Nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "non superiore a un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a due milioni di euro".

5. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

"2. Avendo riguardo all'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, a esclusione di quelli aventi natura intellettuale e di quelli il cui importo stimato non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, la stazione appaltante prevede negli atti di gara l'obbligo per l'aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, temperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'aggiudicatario all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto."

6. Alla fine del comma 11 dell'articolo 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: "Il comma 6 bis dell'articolo 26 si applica a decorrere dalla data individuata dal regolamento previsto dal medesimo comma."

7. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal comma 5, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 28

Integrazione dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

"4 bis. Per razionalizzare l'attività di controllo sulle imprese e per coordinare e programmare l'attività di vigilanza, secondo quanto previsto da quest'articolo, è istituito il registro unico dei controlli provinciale (RUCP), che raccoglie i dati concernenti i controlli di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, delle comunità e dei comuni. Nell'ambito del RUCP il trattamento dei dati, compresi gli esiti delle attività di controllo, è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali. In particolare, il sistema informatizzato del RUCP è organizzato in modo che sia assicurato il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e che i dati personali siano messi a disposizione degli enti partecipanti, nei limiti di quanto necessario per l'attività di controllo di loro competenza, e - specificamente - del personale autorizzato. Con regolamento, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore di questo comma, sono definite le sue modalità di attuazione e, in particolare, le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate nell'ambito del RUCP, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Resta ferma la titolarità autonoma di ciascun ente con riguardo ai singoli trattamenti dei dati personali."

Art. 29

Modificazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 bis della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi".

Art. 30

Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di pari opportunità

1. Nel comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 18 del 2017 le parole: "l'Agenzia del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio provinciale".

2. La modifica di cui al comma 1 è efficace dal giorno di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2017.

Art. 31

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 bis della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito degli interventi consentiti nelle materie di competenza della Provincia, questo capo, nel rispetto dei principi costituzionali, è volto a prevenire e a far fronte ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo al fine di tutelare e promuovere percorsi di crescita educativa, sociale, culturale e psicologica dei giovani."

2. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 ter della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: "per il personale delle forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale della polizia locale".

3. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 quater della legge provinciale sui giovani 2007, dopo le parole: "della polizia postale" sono inserite le seguenti: "individuato previa intesa con l'amministrazione di appartenenza".

Art. 32

Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

1. All'articolo 4 bis della legge provinciale n. 4 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "che si obbligano ad assumere per un periodo fino a due anni, anche non continuativi, incarichi nel servizio sanitario provinciale come medico di assistenza territoriale, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina

generale" sono sostituite dalle seguenti: "che, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, si obbligano a partecipare alle procedure per l'assegnazione di incarichi - a tempo indeterminato e determinato - nel servizio sanitario provinciale come medico di assistenza territoriale, secondo le modalità e i criteri specificati con deliberazione della Giunta provinciale, e ad accettare gli incarichi assegnati dall'azienda entro la scadenza della seconda graduatoria provinciale di medicina generale utile";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli obblighi stabiliti dal comma 1 cessano alla scadenza della validità della seconda graduatoria provinciale di medicina generale utile dopo il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale."

2. All'articolo 4 ter della legge provinciale n. 4 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "La Provincia realizza direttamente le attività di formazione specifica in medicina generale anche ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).";

b) nel comma 4 le parole: "Fino a che tutti i tutori attuali non hanno almeno un allievo non si procede con la formazione di nuovi tutori, né si consente a quelli attuali di seguire più di un allievo." sono soppresse.

3. L'articolo 4 bis della legge provinciale n. 4 del 1991, come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dal primo anno del corso di formazione specifica in medicina generale attivato dopo l'entrata in vigore di questa legge. Ai medici titolari di una borsa di studio aggiuntiva alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

4. Il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge provinciale n. 4 del 1991, come modificato dal comma 2, si applica a decorrere dal 1° settembre 2019. Fino a tale data continua ad applicarsi nella versione vigente prima delle modifiche apportate da quest'articolo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 33

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 13 del 2015 le parole: "sono rimossi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge" sono soppresse e dopo le parole: "dall'articolo 5, comma 1" sono inserite le seguenti: ", sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi".

Art. 34

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "Per favorire la progressiva armonizzazione delle condizioni economico-normative applicate dai soggetti accreditati al loro personale, la Provincia promuove un tavolo di confronto e approfondimento tra le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative e le associazioni rappresentative dei soggetti accreditati."

2. L'articolo 23 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 23 bis

Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi

1. La Provincia, anche in attuazione dell'articolo 9 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, promuove programmi di sperimentazione aventi ad oggetto modelli gestionali innovativi che prevedono forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, inclusi le università e i centri di ricerca. A tal fine adotta, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida per la sperimentazione dei modelli gestionali, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 9 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992. Le sperimentazioni gestionali possono essere finalizzate anche all'adozione di innovativi modelli gestionali volti all'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale nelle aree indicate nell'articolo 21, comma 1, previo coinvolgimento dei comitati di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria previsti nell'articolo 21, comma 4.

2. Il programma di sperimentazione è autorizzato dalla Giunta provinciale ed evidenzia, dandone adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria provinciale. Quando la sperimentazione gestionale si riferisce ai settori dell'assistenza ospedaliera e specialistica, è autorizzata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che specifica gli elementi previsti da questo comma ed evidenzia gli elementi di garanzia di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Con riferimento alle sperimentazioni gestionali nei settori dell'assistenza ospedaliera e specialistica, le linee guida previste dal comma 1 stabiliscono, tra l'altro:

- a) una durata massima quinquennale e l'eventuale possibilità di proroga per un uguale periodo;
- b) la possibilità per la Giunta provinciale di autorizzare, nel corso della sperimentazione, rimodulazioni del progetto iniziale sulla base degli esiti rilevati dal monitoraggio periodico sull'andamento della sperimentazione, per garantirne la sostenibilità e l'appropriatezza gestionale ed economica;
- c) la possibilità per la Giunta provinciale di autorizzare la stabilizzazione del modello gestionale, quando la sperimentazione giunge al termine con esiti positivi o, in caso contrario, di dichiarare la cessazione della sperimentazione anche prima dei termini previsti.

4. Per attuare gli obiettivi strategici della Provincia, al fine di favorire la creazione e lo sviluppo di poli sanitari di eccellenza di rilievo nazionale in settori di elevata specializzazione, le sperimentazioni gestionali disciplinate dal comma 3 possono essere attuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su indicazione motivata della Giunta provinciale, anche attraverso una convenzione con un soggetto di riconosciuta esperienza ed eccellenza nell'ambito della ricerca sanitaria, della cura e della riabilitazione, scelto anche direttamente tra gli enti senza scopo di lucro del terzo settore."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"4 bis. Per favorire la formazione pratica dei laureati in medicina e chirurgia - abilitati all'esercizio della professione e iscritti a un ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri - finalizzata anche all'orientamento alle specializzazioni mediche carenti a livello locale, la Provincia può promuovere e finanziare tirocini extracurricolari ospitati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari presso le sue strutture, con le modalità definite dal piano triennale delle attività formative previsto dal comma 1 e dalla normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il suo bilancio.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 35

Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura)

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 2 del 2008 le parole: "anche per scopi diversi dal nomadismo nei casi previsti dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "per scopi diversi dal nomadismo".

2. All'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'esercizio del nomadismo sul territorio provinciale si applica la normativa statale. Nei casi di registrazione nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, è richiesta l'attestazione sanitaria.";

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 36

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

"2 bis. I compiti e le attività attribuiti ai sensi del presente articolo sono finanziati dal fondo provinciale per l'assistenza integrata istituito dall'articolo 18 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010). Le corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunità nel rispetto delle direttive previste dall'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010."

2. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Forme di coabitazione tra anziani

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007, per promuovere forme di coabitazione tra anziani al di fuori del nucleo familiare di appartenenza ed evitarne, ritardarne o prevenirne l'istituzionalizzazione, le comunità possono concedere all'anziano un contributo a parziale copertura della spesa da lui sostenuta per l'acquisizione di servizi socio-assistenziali volti a favorire l'autonomia abitativa.

2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale che stabilisce, in particolare, i requisiti di accesso, la misura massima dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'accesso al beneficio e le sue modalità di calcolo. Il contributo può essere erogato direttamente al soggetto prestatore dei servizi, previa delega dell'anziano beneficiario."

3. All'articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi in conto capitale e in annualità";

b) nel comma 1 dopo le parole: "contributi in conto capitale" sono inserite le seguenti: "o in annualità".

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il suo bilancio.

Art. 37

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 bis. La carta di sintesi della pericolosità identifica e valuta i fattori relativi ai pericoli idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo, anche in modo combinato tra loro, con riguardo all'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, tenendo conto dei livelli d'intensità e di probabilità degli eventi attesi e del fatto che il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino con i quali è necessario convivere nello svolgimento delle attività, diverse da quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia, che sul territorio vengono svolte."

2. All'articolo 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 le parole: "I piani di riqualificazione urbana e i piani attuativi per specifiche finalità, quando sono d'iniziativa pubblica," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i piani attuativi";
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I piani attuativi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse. I piani attuativi che prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi sono approvati dal consiglio comunale ai sensi del comma 2 se l'apposizione del vincolo costituisce variante al PRG."

3. All'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera e) del comma 2 le parole: "sentieristica ed escursionistica e di quella" sono soppresse;
- b) nella lettera d) del comma 4 dopo le parole: "gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera h)" sono inserite le seguenti: "e comma 3, lettera 1), limitatamente alla segnaletica sentieristica ed escursionistica";
- c) nella lettera d) quinquies) del comma 4 le parole: "la segnaletica prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera 1)," sono sostituite dalle seguenti: "la segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera 1),";
- d) la lettera d) octies) del comma 4 è abrogata.

4. Dopo il comma 16 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"16 bis. All'approvazione dei piani attuativi presentati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" si applica l'articolo 51 nel testo vigente prima di tale data."

Art. 38

Integrazione dell'articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 68 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"2 bis. Ferme restando le attività svolte dall'agenzia in materia di gestione delle foreste demaniali ai sensi di questo articolo, all'agenzia può essere attribuita anche la realizzazione, sul territorio forestale e montano, di interventi e opere forestali previsti da questa legge finalizzati alla conservazione, al miglioramento e alla stabilità dei patrimoni silvo-pastorali nonché alla valorizzazione dei loro peculiari caratteri vegetazionali, faunistici e paesaggistici."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo provvede l'Agenzia provinciale per le foreste demaniali (APROFOD) con il proprio bilancio.

Art. 39

Integrazioni dell'articolo 45 della legge provinciale 28 marzo 2003, n.4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. All'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

"b bis) la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento di strutture per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti dell'acquacoltura e relativi sottoprodotti, per i relativi impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per lo smaltimento e la depurazione dei reflui.";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 e fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, l'efficacia della lettera b bis) del comma 1 decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 40

Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)

1. All'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) del comma 2 le parole: "previsti dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 8";

b) nella lettera d) del comma 2 le parole: "previsti dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 8";

c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) nel comma 7, le parole: "dai commi 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 8";

e) nel comma 8, dopo le parole: "le eventuali deroghe." sono inserite le seguenti: "Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre la quota minima, le tipologie e le caratteristiche dei prodotti aziendali da utilizzare nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nelle degustazioni."

2. All'articolo 11 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 1 le parole: "commi 3, 4 e" sono sostituite dalla seguente: "comma";

b) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:

"d bis) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi viola le disposizioni del regolamento di esecuzione che disciplinano la quota minima, le tipologie e le caratteristiche dei prodotti aziendali da utilizzare nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nelle degustazioni;"

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 24 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"3 ter. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2, ancorché abrogati, e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 11, come vigente prima della data di entrata in vigore di questo articolo, si applicano fino alla data di efficacia delle disposizioni del regolamento di esecuzione che disciplinano la quota minima, le tipologie e le caratteristiche dei prodotti aziendali da utilizzare nell'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici e nelle degustazioni; la data di efficacia delle predette disposizioni è stabilita dal regolamento medesimo. Il regolamento di esecuzione può prevedere le disposizioni transitorie per l'applicazione di questo comma."

Art. 41

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

3. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 42

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella E.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella E.

Capo II
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 43
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2018-2020, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 19 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020".

2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2018: in termini di competenza + 252.713.666,26 euro; in termini di cassa + 486.185.504,03 euro;
- b) anno 2019: in termini di competenza + 135.452.668,01 euro;
- c) anno 2020: in termini di competenza + 107.990.826,37 euro.

Art. 44
Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2018-2020, di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2017, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020".

2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2018: in termini di competenza + 252.713.666,26 euro; in termini di cassa + 486.185.504,03 euro;
- b) anno 2019: in termini di competenza + 135.452.668,01 euro;
- c) anno 2020: in termini di competenza + 107.990.826,37 euro.

Art. 45
Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 43 e 44 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

Art. 46
Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e

l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020".

Art. 47
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 03 agosto 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

Tabella B
Riferimento delle spese (articolo 41)

articolo	descrizione	capitolo	missione - programma	modalità autorizzativa spesa
12	Disposizioni in materia di superamento del precariato	959510 articoli vari	varie	Bilancio
14	Disposizioni in materia di aumento della percentuale massima rispetto alla spesa sul personale per la quale è possibile procedere ad assunzioni aggiuntive	959510 articoli vari	varie	Bilancio
15, comma 7	Miglioramenti economici per il personale in regime di convenzione con il servizio sanitario provinciale	441000-001	13.01	Stabilità
16	Disposizioni in materia di indennità operativa da corrispondere al personale provinciale che ha partecipato ad attività di protezione civile in occasione del terremoto 2016	959510 articoli vari	varie	Bilancio
19	Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia	250550-001	04.01	Stabilità
21	Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento	259600-001 259602 259603	04.02	Bilancio
22	Fondo di solidarietà per i familiari di vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato	402050	12.04	Stabilità
23	Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale ATA e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	259500 259502 259503	04.02	Bilancio
24	Disposizioni in materia di personale IPRASE	959510-006	04.02	Bilancio
25	Disposizioni in materia di determinazione dell'organico delle istituzioni scolastiche e formative per posti di sostegno	259600-001 259602 259603	04.02	Bilancio
32, comma 2	Disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici affidata a Trentino school of management	441000-004 441080	04.04	Stabilità
34, comma 3	Disposizioni in materia di tirocini formativi extracurricolari per laureati in medicina	331150	04.04	Stabilità
39	Interventi a favore dell'acquacoltura	500550	16.01	Stabilità

Tabella C
Copertura degli oneri (articolo 41)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	234.005	113.545	107.674	32.694
Articolo 41 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	234.005	113.545	107.674	32.694
MINORI ENTRATE	100	53.300	62.300	53.000
Articolo 1 - Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP	0	53.000	62.000	53.000
Articolo 3 – Disposizioni in materia di imposta provinciale di soggiorno		300	300	
Articolo 5 - Disposizioni in materia di utilizzazioni di acque pubbliche	100			
TOTALE DEGLI ONERI DA COPRIRE	234.105	166.845	169.974	85.694

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
2. <u>Mezzi di copertura:</u>				
RIDUZIONI DI SPESE	11.585	18.600	6.367	18.531
Articolo 41 - Riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	11.585	18.600	6.367	18.531
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	222.520	148.245	163.607	67.163
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	234.105	166.845	169.974	85.694

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella D
Finanza locale (articolo 41)

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
SPESE CORRENTI			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	280.555.079	277.225.079	277.105.0799
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	2.003.000	2.003.000	2.003.000
TOTALE SPESE CORRENTI	282.558.079	279.228.079	279.108.079
SPESE IN CONTO CAPITALE			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	30.674.741	28.934.741	40.134.741
2) in conto annualità	57.220.032	57.779.530	56.600.971
d) fondo strategico territoriale/fondo unico territoriale			
1) in conto capitale	1.700.000	1.714.000	7.000.000
2) in conto annualità	43.225.720	46.260.545	47.538.583
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	-	-	-
f) fondo ammortamento mutui	-	-	-
g) progetto connettività a banda larga	990.000	-	-
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi manutenzione ambientale)			
2) in conto annualità	542.879	-	-
i) fondo sviluppo locale	3.203.645	2.744.904	2.744.904
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	137.557.017	137.433.720	154.019.199
TOTALE COMPLESSIVO	420.115.096	416.661.799	433.127.278

Tabella E

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 42)

N.	Estremi atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione Programma Capitolo di bilancio Anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente del servizio per Europa 20 dicembre 2017, n. 205 modificata con determinazione 15 gennaio 2018, n. 1	Rimborso spese viaggio per partecipazione incontro "Siamo Europa 2018"	170,51	Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria, PMI e artigianato) Capitolo 617625-002
2	Determinazione del dirigente del servizio supporto alla direzione generale 1 marzo 2018, n. 5	Spesa per funzionamento sportelli d'informazione e assistenza al pubblico	2.416,66	Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Capitolo 151550-003 Esercizio finanziario 2018
3	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 20 marzo 2018, n. 72	Spesa per la fornitura di pasti	5.720,00	Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 8 (Cooperazione e associazionismo) Capitolo 904102 Esercizio finanziario 2018
4	Determinazione del dirigente del servizio attività culturali 11 aprile 2018, n. 64	Spesa di noleggio attrezzature e assistenza tecnica	2.196,00	Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Capitolo 351000 Esercizio finanziario 2018
5	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 16 aprile 2018, n. 197	Spesa per affitto posti macchina	1.273,42	Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Capitolo 151950 Esercizio finanziario 2018
6	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade 24 aprile 2018, n. 49	Spesa per incarico di coordinatore della sicurezza	1.389,60	Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Capitolo 743052 Esercizio finanziario 2018
7	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 26 aprile 2018, n. 223	Spesa per il servizio di conduzione e manutenzione impianti termici	1.701,90	Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Capitolo 152000-002 Esercizio finanziario 2018
8	Determinazione del	Spesa per partecipazione	1.934,31	Missione 11 (Soccorso

	dirigente del servizio prevenzione rischi 2 maggio 2018, n. 76	civil protect 2018		civile) Programma 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) Capitolo 807920-002 Esercizio finanziario 2018
9	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade 4 maggio 2018, n. 57	Spesa per manutenzione ordinaria strade	1.147,10	Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Capitolo 741052 Esercizi finanziari 2017 e 2018
10	Determinazione del dirigente del dipartimento salute e solidarietà sociale 4 maggio 2018, n. 114	Spesa per percorso formativo	16.567,60	Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) Capitolo 402473 Esercizio finanziario 2018
11	Determinazione del dirigente dell'Agenzia risorse idriche ed energia 7 maggio 2018, n. 34, modificata con determinazione 7 maggio 2018, n. 38	Spesa per relatore nell'ambito giornata della mobilità elettrica	149,50	Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Capitolo 617625-002 Esercizio finanziario 2017
12	Determinazione del dirigente dell'Agenzia risorse idriche ed energia 7 maggio 2018, n. 35	Spesa per percorso educativo	16.104,00	Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 4 (Servizio idrico integrato) Capitolo 809200 Esercizio finanziario 2018
13	Determinazione del dirigente dell'Agenzia risorse idriche ed energia 7 maggio 2018, n. 36	Spesa per percorso formativo nell'ambito del progetto europeo life Ip prepair	13.479,46	Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria, PMI e artigianato) Capitolo 617625-002 Esercizi finanziari 2017 e 2018
14	Determinazione del dirigente dell'Agenzia risorse idriche ed energia 7 maggio 2018, n. 37	Spesa per coffee break nell'ambito della giornata della mobilità elettrica	693,00	Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria, PMI e artigianato) Capitolo 617625-002 Esercizio finanziario 2017
15	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 7 maggio 2018, n. 241	Spese per manutenzione software	634,40	Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 8 (Statistica e sistemi informativi) Capitolo 155000-002 Esercizio finanziario 2018
16	Determinazione del dirigente del dipartimento sviluppo economico e	Spesa per attuazione progetto europeo	5.398,68	Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)

	lavoro 7 maggio 2018, n. 20			Programma 3 (Sostegno all'occupazione Capitolo 408012 Esercizio finanziario 2018
17	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 8 maggio 2018, n. 246	Spese per utenze	1.380,89	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Capitolo 151550-007 Esercizio finanziario 2018
18	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade 8 maggio 2018, n. 58	Spesa per manutenzione ordinaria strade	625,05	Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Capitolo 741050 Esercizio finanziario 2018
19	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade di data 8 maggio 2018, n. 59	Spesa per manutenzione straordinaria strade	4.025,78	Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Capitolo 743050-001 Esercizio finanziario 2018
20	Determinazione del dirigente del servizio per il reclutamento e gestione personale della scuola 10 maggio 2018, n. 27	Spesa per prestazione fornita dall'INPS	52,40	Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 10 (Risorse umane) Capitolo 959506 Esercizio finanziario 2018
21	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 62 di data 14 maggio 2018	Spesa per manutenzione ordinaria strade	7.640,13	Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Capitolo 741052 Esercizio finanziario 2018
22	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade 15 maggio 2018, n. 63	Spesa per responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	162.345,40	Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Capitolo 741059 Esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020
23	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie 18 maggio 2018, n. 108	Spesa per lavori nuova rotatoria	12.115,48	Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Capitolo 743150 Esercizio finanziario 2018
24	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 18 maggio 2018, n. 277	Spesa per indennità occupazione immobile	9.958,02	Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e

				patrimoniali) Capitolo 151950 Esercizio finanziario 2017
25	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 18 maggio 2018, n. 278	Spesa per indennità occupazione immobile	9.083,57	Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Capitolo 151950 Esercizio finanziario 2017
26	Determinazione del dirigente del servizio per il personale 31 maggio 2018, n. 182	Spesa per concorso pubblico	126,00	Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 10 (Risorse umane) Capitolo 157100 Esercizio finanziario 2018
27	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie 4 giugno 2018, n. 120	Spesa per realizzazione marciapiede	18.688,84	Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Capitolo 743150 Esercizio finanziario 2018
28	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 1 giugno 2018, n. 309	Spesa per contratto di locazione	9.961,50	Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Capitolo 151950 Esercizio finanziario 2018
29	Determinazione del dirigente del servizio opere civili 4 giugno 2018, n. 56	Spesa per utenze	4.295,16	Missione 7 (Turismo) Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Capitolo 615660/002 Esercizio finanziario 2018
30	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche 8 giugno 2018, n. 31	Spesa per allargamento viabilità	779.036,60	Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Capitolo 743150 Esercizio finanziario 2018 e 2019
31	Determinazione del dirigente del servizio opere civili 13 giugno 2018, n. 62	Spesa per lavori di straordinaria manutenzione	12.112,54	Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 3 (Edilizia scolastica) Capitolo 157550-001 Esercizio finanziario 2018
32	Determinazione del dirigente del servizio infanzia e istruzione di primo grado 13 giugno 2018, n. 55	Spesa per controllo e trasmissione domande ICEF	6.071,17	Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 1 (Istruzione prescolastica) Capitolo 250501 Esercizio finanziario 2018

33	Determinazione del dirigente del servizio politiche sociali 14 giugno 2018, n. 270	Spesa per raccolta domande per il servizio di trasporto e accompagnamento	5.925,35	Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 2 (Interventi per la disabilità) Capitolo 402500 Esercizio finanziario 2018
34	Deliberazione della giunta provinciale di data 9 maggio 2018, n. 785	Spese per sentenza esecutiva	2.265,30	Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Capitolo 151750-003 Esercizio finanziario 2018
35	Determinazione del dirigente del dipartimento salute e solidarietà sociale n. 106 di data 20 aprile 2018	Spesa per Progetto europeo NYMPHA MD	283.857,71	Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria, PMI e artigianato) Capitolo 617625-002 Esercizio finanziario 2018